

**L.R. 19/02/2001, n. 5 (Art. 4)**

**Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.**

Pubblicata nel B.U. Calabria 22 febbraio 2001, n. 18, edizione straordinaria.

(...)

**Art. 4**

*Sistema regionale per l'impiego.*

1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzative per l'esercizio integrato delle funzioni e delle azioni attuative delle finalità di cui all'articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.
2. Sono definiti servizi per l'impiego tutte quelle attività di accoglienza, informazione, orientamento, collocamento, consulenza, sostegno, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione. Nella loro gestione deve essere assicurata la parità di accesso senza discriminazioni di sesso, condizioni familiari, razza, cittadinanza, origine territoriale, opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale.
3. Fanno parte del sistema dei servizi per l'impiego e della sua organizzazione:
  - a) i centri per l'impiego costituiti dalle province ai sensi dell'art. 11;
  - b) l'Azienda Calabria - Lavoro di cui al successivo art. 19;
  - c) la Commissione di cui al successivo art. 6;
  - d) la Commissione provinciale di cui all'art. 8;
  - e) il Comitato, di cui al successivo art 7;
  - f) il sistema informatico di cui all'art. 28.

(...)